

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (64)357

Vol. 1964/0077

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

COMMISSIONE

VI/COM(64) 357 def.

Bruxelles, 18 settembre 1964

Orig.: D

Proposta di un

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo alla fissazione dell'ammontare dei prelievi nei confronti dei Paesi
erzi applicabili ai suini, alle carni suine ed ai prodotti a base di carni suine
per quanto concerne le importazioni effettuate nel periodo dal 1° ottobre al

31 dicembre 1964

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

VI/COM(64) 357 def.

Proposta di un
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo alla fissazione dell'ammontare dei prelievi nei confronti dei Paesi terzi applicabili ai suini, alle carni suine ed ai prodotti a base di carni suine per quanto concerne le importazioni effettuate nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1964

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 20 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1) e in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che l'ammontare dei prelievi nei confronti dei Paesi terzi per i suini, per le carni suine e per i prodotti a base di carni suine deve essere fissato preventivamente per un periodo di 3 mesi; che è stato fissato l'ultima volta per il periodo dal 1° agosto al 30 settembre 1964 dal regolamento n. 91/64/CEE del Consiglio (2);

Considerando che i prelievi nei confronti dei Paesi terzi devono essere pertanto nuovamente fissati per le importazioni da effettuare nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1964;

Considerando che il regolamento n./64/CEE del Consiglio (3), che modifica il regolamento nn. 20, 21 e 22 del Consiglio per quanto riguarda le modalità di fissazione dei prelievi e dei prezzi limite nei confronti dei Paesi terzi, ha modificato l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 20;

Considerando che per ciascuno Stato membro l'ammontare del prelievo nei confronti dei Paesi terzi per i suini macellati è composto dai 3 elementi definiti nell'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento n. 20 del Consiglio.

- (1) G.U. delle Comunità Europee n. 30 del 20 aprile 1962, p. 945/62
(2) G.U. " " " " 119 del 27 luglio 1964, p. 1940/64
(3) G.U. " " " " ... del

.../...

Considerando che per la fissazione di tali prelievi i Paesi Bassi sono lo Stato membro nel quale i prezzi medi dei suini macellati sono i più bassi; che per la fissazione del primo elemento del prelievo ci si baserà pertanto sull'ammontare del prelievo intracomunitario valido per importazioni da tale Stato membro;

Considerando che per la determinazione del secondo elemento deve essere tenuto conto:

- del quantitativo di cereali da foraggio, rappresentativo per tutti gli Stati membri, necessario per la produzione di 1 chilogrammo di carne suina, assumendo che tale quantità è pari a 4,2 kg;
- della composizione della razione alimentare rappresentativa nei Paesi Bassi e del prezzo dei cereali da foraggio in tale Stato membro che deve essere fissato il 1° luglio di ogni anno;
- dei prezzi dei cereali da foraggio constatati nei Paesi Bassi nel periodo dal 1° ottobre 1963 al 31 marzo 1964 e dell'evoluzione dei prezzi d'entrata olandesi nella campagna cerealicola corrente e in quella successiva;
- dell'evoluzione, nei sei mesi precedenti il trimestre nel corso del quale tale elemento è fissato, dei prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale determinati sulla base dei prezzi cif maggiorati delle spese di scarico;
- nelle revisioni che entreranno in vigore il 1° ottobre, il 1° gennaio e il 1° aprile, di un'eventuale differenza superiore al 3% tra i prezzi dei cereali e i prezzi assunti per il calcolo dell'ammontare dei prelievi per il trimestre precedente;

Considerando che, in applicazione dell'articolo 5 del regolamento n. 20, il terzo elemento del prelievo deve essere ormai fissato al 4% della media ponderata del prezzo limite dell'anno precedente;

Considerando che l'ammontare dei prelievi nei confronti dei Paesi terzi applicabili ai prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) e b) del regolamento n. 20, diversi dai suini macellati, deve essere fissato per ciascuno Stato membro in base all'ammontare dei prelievi applicabili nei confronti dei Paesi terzi per i suini macellati;

.../...

Considerando che, per tutti i prodotti elencati in tali disposizioni, diversi dai suini macellati, si deve tener presente il rapporto esistente nei vari Stati membri tra il prezzo calcolato per tali prodotti in conformità dell'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento n. 20 e il prezzo dei suini macellati calcolato in conformità dello stesso articolo; che occorre prendere in considerazione per tutti gli Stati membri un rapporto unico tra il prezzo dei suini vivi ed il prezzo dei suini macellati pari a 76,9 : 100;

Considerando che si deve tener presente una riduzione del 12% dei prelievi per i suini vivi, dato che le scrofe vive da macello sono vendute sul mercato ad un prezzo inferiore del 12% in media a quello degli altri animali vivi della specie suina; che per le scrofe vive da macello si deve pertanto fissare in tal modo un prelievo particolare nei confronti dei Paesi terzi;

Considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento n. 20, si applica per le frattaglie della specie suina l'aliquota massima del dazio doganale consolidato nell'ambito del GATT;

Considerando che l'ammontare dei prelievi nei confronti dei Paesi terzi per i prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento n. 20 del Consiglio è composto di 3 elementi, di cui uno risulta dall'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 3, lettere a) e b), mentre gli altri due vengono fissati in conformità del regolamento n. 84/63/CEE (4) basato sull'ultimo capoverso del suddetto paragrafo;

Considerando che la prima parte del prelievo corrisponde:

- per quei prodotti nella cui fabbricazione vengono utilizzati esclusivamente prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 20 del Consiglio: alla media ponderata dei prelievi per questi stabiliti nei confronti dei Paesi terzi;
- per quei prodotti nella cui fabbricazione vengono utilizzati anche prodotti diversi da quelli di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 20 del Consiglio: alla media ponderata di tutti i prelievi, tasse e diritti di qualsiasi natura riscossi alla importazione in provenienza dai Paesi terzi per i prodotti utilizzati nella loro fabbricazione;

(4) G.U. della Comunità Europee n. 123 del 9 agosto 1963, p. 2183/63.

Considerando che la seconda parte del prelievo risulta per tutti gli Stati membri, salvo per la Francia, dall'applicazione del 60% delle aliquote dei dazi della tariffa doganale comune ai costi medi di trasformazione.

Considerando che è necessario tener conto della nuova riduzione di due quindicesimi dell'importo di base conforme alle disposizioni dell'articolo 12 del regolamento n. 20;

Considerando che per la Francia questo elemento risulta dall'applicazione di costi di trasformazione dei dazi doganali in vigore al 30 giugno 1962 nei confronti degli Stati membri; che è opportuno calcolare forfettariamente i costi di trasformazione sulla base dei dati comunicati dagli Stati membri; che questa seconda parte deve essere ridotta in modo tale che, tenendo conto del principio di una diminuzione annua uniforme, in data 1° luglio 1965 essa corrisponda a quella applicata dagli altri Stati membri alla stessa data;

Considerando che la terza parte del prelievo corrisponde all'aumento lineare annuo di questa preferenza intracomunitaria conforme alle disposizioni del regolamento n. 84/64/CEE, articolo 2.

Considerando che per l'annata 1964/65 tale parte è uguale, per i prodotti della voce ex 16.01 ed ex 16.02, al 5% del prezzo medio d'offerta in base al quale sono avvenute le importazioni nella Comunità in provenienza da Paesi terzi nell'anno precedente;

Considerando che i prelievi nei confronti dei Paesi terzi applicabili ai prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento n. 20 del Consiglio sono fissati nel presente regolamento;

Considerando che nel calcolo della media ponderata dei prelievi e dei diritti all'importazione è opportuno tener conto:

- della quantità di prodotti utilizzata per la fabbricazione;
- del valore di tali prodotti quali materie prime per la trasformazione; in tal senso è considerato rappresentativo per tutte le altre qualità di carne utilizzate nella fabbricazione un prezzo di 62,5 U.C. per 100 kg di carne bovina disossata;

.../...

- della perdita di peso nel corso della fabbricazione o dell'aumento di peso dovuto ad aggiunte;
- del dazio della tariffa doganale comune per le carni bovine fresche, pari al 20%, che dev'essere considerato rappresentativo per tutte le altre qualità di carne utilizzata nella fabbricazione; quando vengono utilizzati altri prodotti oltre le carni, è opportuno, a causa del loro valore ridotto, esprimere con zero il loro dazio doganale;

Considerando la molteplicità dei prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del regolamento n. 20 del Consiglio e il fatto che è difficile distinguere tali prodotti tra di loro basandosi sul solo aspetto esteriore, è opportuno riunirli in più gruppi per i quali viene fissato un prelievo uniforme;

Considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento N. 20 del Consiglio, deve essere applicata per i prodotti delle voci ex 16.01 ed ex 16.02 A II, l'aliquota massima del dazio consolidato nell'ambito del GATT;

Considerando che, in caso di variazione della parità monetaria di uno o più Stati membri, l'ammontare dei prelievi deve essere adeguato immediatamente; che è opportuno prevedere una procedura particolare che consenta di raggiungere tale scopo e garantisca nel contempo una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'ammontare dei prelievi nei confronti dei Paesi terzi previsti nell'articolo 5 del regolamento n. 20 del Consiglio per i prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) di detto regolamento è fissato nell'allegato A per la durata in esso indicata.

2. Per scrofe da macello si intendono ai sensi del presente regolamento le femmine della specie suina aventi un peso minimo di 160 kg e che abbiano figliato almeno una volta.

Articolo 2

1. L'ammontare dei prelievi nei confronti dei Paesi terzi previsti nell'articolo 5 del regolamento n. 20 per i prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) di detto regolamento è fissato nell'allegato B I per la durata in esso indicata.

.../...

2. Tuttavia, l'ammontare dei prolievi percepiti per le frattaglie della specie suina domestica (voce ex 02.01 B II della TDC) non può essere superiore a quello che risulterebbe dall'applicazione al valore in dogana dei dazi contemplati per tali frattaglie nell'allegato B II.

Articolo 3

1. L'ammontare dei prelievi nei confronti dei Paesi terzi previsti nell'articolo 5 del regolamento n. 20 per i prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) di detto regolamento è fissato nell'allegato C I per la durata in esso indicata.

2. Tuttavia, l'ammontare dei prelievi percepiti per i singoli prodotti di cui all'allegato C II non può essere superiore a quello che risulterebbe dall'applicazione al valore in dogana dei dazi contemplati nel medesimo allegato per tali prodotti.

Articolo 4

In caso di variazione della parità monetaria di uno o più Stati membri, si procede, secondo le disposizioni dell'articolo 20 del regolamento n. 20, applicabili per analogia, ad un adeguamento dell'ammontare dei prelievi fissato nel presente regolamento. Tale adeguamento viene effettuato in base alla nuova parità monetaria, lasciando però invariati tutti gli altri dati assunti per il calcolo dell'ammontare dei prelievi fissato dal presente regolamento.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,
Per il Consiglio,
Il Presidente

Allegati

A L L E G A T O A

del Regolamento n./64/CEE del Consiglio

Ammontare dei prelievi nei confronti dei Paesi terzi per i prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del regolamento n. 20 per le importazioni effettuate nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1964, per 100 chilogrammi di peso vivo, nella moneta del paese importatore.

n. della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	in Belgio	in Germa- nia (R.F.)	in Francia	in Italia	nel Lussem- burgo	nei Paesi Bassi
		Fr. b.	DM	Fr. f.	Lit.	Fr. l.	Fior.
ex 01.03	Animali vivi della specie suina:						
ex A	Delle specie dome- stiche						
II	altri:						
	a) scrofe da macello	386,70	73,72	61, -	9.162,-	917,60	28,-
	b) altre	439,50	83,77	69,31	10.412,-	1.042,80	31,82

ALLEGATO B I
del Regolamento n./64/CEE del Consiglio

Ammontare dei prelievi nei confronti dei Paesi terzi applicabili ai prodotti elencati nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 20 del Consiglio per le importazioni effettuate nel periodo dal 1° ottobre 1964 al 31 dicembre 1964, per 100 chilogrammi di peso netto, nella moneta del paese importatore

N° della tariffa doganale comune	Importazioni in provenienza dai Paesi terzi	in Belgio	nella R.F. di Germania	in Francia	in Italia	nel Lussemburgo	nei Paesi Bassi	
	Designazione dei prodotti	P.b.	DM	P.f.	Lit.	Fior.l.	Fior.ol.	
02.01	Carni della specie suina domestica, fresche refrigerate o congelate:							
III a	1. in carcase o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	571,90	108,93	90,13	13.539,0	1.356,0	41,37	
	2. prosciutti, anche in parti, non dissossati	852,10	139,98	149,61	23.907,0	2.071,10	65,60	
	3. spalla, anche in parti, non dissossata ...	662,80	117,98	99,84	19.587,0	1.718,40	50,83	
	4. lombata, anche in parti, non dissossata ..	945,90	179,48	139,26	22.819,0	2.076,60	67,77	
	5. pancetta (ventresca) anche in parti	486,30	105,58	81,26	8.803,0	1.235,50	46,92	
	6. altre	945,90	179,48	149,61	23.907,0	2.076,60	67,77	
02.01	Frattaglie commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate:							
III: ex a	destinate alla produzione di prodotti farmaceutici (a)	0	0	0	0	0	0	
ex b	altre:							
	1. teste e parti di teste; gole	183,20	45,40	25,23	4.054,0	341,70	10,43	
	2. zampe, code	24,00	9,85	5,46	1.468,0	280,30	1,74	
	3. reni	594,50	109,98	125,80	15.822,0	896,00	37,36	
	4. fegato	740,40	142,53	103,95	15.176,0	1.449,00	58,34	
	5. cuore, lingua, polmone	230,80	84,72	60,33	8.862,0	716,00	21,10	
	6. fegato, cuore, lingua e polmone, con trachea ed esofago, il tutto assieme	484,90	109,10	79,17	11.608,0	1.057,80	42,20	
	7. non nominate	484,90	109,10	79,17	11.608,0	1.057,80	42,20	
02.05	Lardo, compreso il grasso di maiale non pressato né fuso, escluso il lardo comportante parti magre (ventresca), fresco, refrigerato, congelato, salato o in salamoia, secco o affumicato:							
	A. Lardo:							
	I. fresco, refrigerato, congelato, salato od in salamoia	216,00	73,91	23,18	4.604,0	670,30	15,64	
	II. secco o affumicato	240,00	82,96	25,89	5.197,0	744,70	17,38	
	B. Grasso di maiale	182,70	40,47	25,66	3.852,0	227,80	12,16	
02.06	Carni e frattaglie commestibili di maiale, salate o in salamoia, secche o affumicate:							
	I. Carni:							
	a) salate od in salamoia:							
	1. carcase o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	571,50	108,93	90,13	13.539,0	1.356,00	41,37	
	2. prosciutti, anche in parti, non dissossati	852,10	139,98	149,61	23.907,0	2.071,10	65,60	
	3. spalla, anche in parti, non dissossata	662,80	117,98	99,84	19.587,0	1.718,40	50,83	
	4. lombata, anche in parti, non dissossata	945,90	179,48	139,26	22.819,0	2.076,60	67,77	
	5. pancetta (ventresca), anche in parti	486,30	105,58	81,26	8.803	1.235,50	46,92	
	6. altre	945,90	179,48	149,61	23.907,0	2.076,60	67,77	
	b) secche o affumicate:							
	1. carcase o mezzene, anche senza testa e/o zampe e/o sugna	817,20	155,77	128,89	19.361,0	1.939,10	59,16	
	2. prosciutti, anche in parti, non dissossati	1.246,40	205,45	219,49	35.080,0	3.033,30	95,99	
	3. spalla, anche in parti, non dissossata	903,00	160,80	136,16	26.647,0	2.339,60	69,09	
	4. lombata, anche in parti, non dissossata	1.385,50	263,44	204,35	33.473,0	3.041,70	99,30	
	5. pancetta (ventresca), anche in parti	660,60	143,62	110,88	11.921,0	1.675,30	63,72	
	6. altre	1.385,50	263,44	219,49	35.080,0	3.041,70	99,30	
	II. Frattaglie commestibili:							
	a) teste e parti di teste; gole	183,20	45,40	25,23	4.054,0	341,70	10,43	
	b) zampe, code	24,00	9,85	5,46	1.468,0	280,30	1,74	
	c) reni	594,50	109,98	125,80	15.822,0	896,00	37,36	
	d) fegato	740,40	142,53	103,95	15.176,0	1.449,00	58,34	
	e) cuore, lingua, polmone	230,80	84,72	60,33	8.862,0	716,00	21,10	
	f) fegato, cuore, lingua e polmone, con trachea ed esofago, il tutto assieme	484,90	109,10	79,17	11.608,0	1.057,80	42,20	
	g) non nominate	484,90	109,10	79,17	11.608,0	1.057,80	42,20	
5.01 A II	Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi, non destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari	00,00	38,13	31,55	4.739,0	474,60	14,48	

*) Sono annesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

ALLEGATO B II

del Regolamento n./64/CEE del Consiglio

Elenco dei prodotti consolidati in seno al GATT e dei dazi applicabili
a detti prodotti

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 02.01 B II : ex a) ex b)	Frattaglie commestibili della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate destinate alla produzione di prodotti farma- ceutici (a) = 0% altre = 20%
(a) Sono ammesse in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.	

ALLEGATO C 1

del Regolamento n. .../64/CEE del Consiglio

Ammontare dei prelievi nei confronti dei Paesi terzi per le preparazioni e conserve a base di carne suina di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 20 del Consiglio, per le importazioni effettuate nel periodo dal 1° ottobre 1964 al 31 dicembre 1964, per 100 chilogrammi di peso netto, nella moneta del paese importatore

N° della tariffa dogane comune	Importazioni in provenienza dai Paesi terzi	in Belgio	nella R.F. di Germania	in Francia	in Italia	nel Lussemburgo	nei Paesi Bassi
	Designazione dei prodotti	Fr.b.	DM	Fr.f.	Lit.	Fior.l.	Fior.ol.
ex 16.01	Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue:						
ex A	di fegato:						
ex B	1. di maiale	982,90	158,94	130,77	18.560,0	1.742,40	73,53
	altri:						
	1. contenenti carni o frattaglie di maiale:						
	a) salsicce e salami stagionati.....	1.606,40	221,21	226,15	32.067,0	2.881,90	119,01
	b) salami a base di sangue.....	518,80	91,41	70,54	12.090,0	788,70	40,60
	c) prosciutti e spalle in vesciche od involucri simili	1.708,80	255,08	261,68	38.922,0	3.352,90	127,43
	d) non nominati.....	1.078,90	145,07	139,97	20.268,0	1.795,80	79,80
ex 16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie:						
A	di fegato:						
ex II	altre:						
	a) di maiale	922,80	134,57	118,37	17.561,0	1.414,30	69,52
B	altre:						
ex II	non nominate:						
	a) contenenti carni o frattaglie di maiale:						
	1. contenenti esclusivamente carni o frattaglie:						
	aa) di maiale:						
	11. prosciutto e filetto	1.926,80	272,52	288,10	41.647,0	3.571,00	143,22
	22. spalla	1.575,80	199,05	236,80	32.622,0	2.818,60	118,14
	33. altre	1.111,30	144,56	158,85	22.110,0	1.839,40	82,82
	bb) altre.....	983,70	116,63	126,68	17.113,0	1.467,00	71,90
	2. altre:						
	aa) pasticci a base di sangue	595,80	89,38	79,40	12.243,0	826,50	45,84
	bb) non nominate	520,90	63,88	68,19	7.190,0	746,70	40,42

ALLEGATO C II

del regolamento n° .../64/CEE
del Consiglio

Elenco dei prodotti consolidati in seno al G.A.T.T. e dei dazi applicabili a detti prodotti

N. della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti
ex 16.01	Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglio o di sangue :
ex A	di fegato :
	I. di maiale 24 %
ex 16.02	Altre preparazioni e conserve di carni e di frattaglie :
A	di fegato :
ex II	altre :
	a) di maiale 25 %